

**DELIBERA n. 134/12/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 98, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, n. 259 PER NON AVER FORNITO I DOCUMENTI, I DATI E LE NOTIZIE RICHIESTI DALL'AUTORITA' (PROC. SANZ. n. 53/11/DIT)**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione di Consiglio del 15 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" ed, in particolare, l'articolo 98, comma 9;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 53/11/DIT, del 30 novembre 2011, notificato in data 12 dicembre 2011, con il quale veniva contestata alla società Fastweb S.p.A., con sede in Milano, Via Caracciolo 51, 2015, la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver provveduto a fornire, nei termini e con le modalità prescritti, le informazioni e i dati richiesti da questa Autorità - Direzione tutela dei consumatori, con nota del 30 giugno 2011, prot. 33428/11/Agcom/U, necessari al fine di verificare il puntuale rispetto della normativa di settore ed, in particolare, della delibera n. 244/08/CSP recante "*Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP*";

PRESO ATTO della mancata presentazione di memorie o giustificazioni da parte dell'operatore interessato;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

CONSIDERATO quanto segue:

### **Valutazioni dell'Autorità**

Il presente procedimento è stato avviato a seguito dell'accertamento della mancata comunicazione da parte della società Fastweb S.p.A. (di seguito anche la "Società") delle informazioni e dei dati richiesti da questa Autorità con la nota del 30 giugno 2011.

Nella predetta data, la Direzione tutela dei consumatori, al fine di verificare la puntuale ottemperanza alla delibera n. 244/08/CSP, recante "*Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP*" inviava alla società Fastweb S.p.A. una nota con protocollo n. 33428/11, con la quale richiedeva a detta società di fornire, entro il termine del 7 luglio 2011, le informazioni e i dati utili a documentare la diffusione sul territorio nazionale dei profili "*Fibra 10 Mega Download*" e "*ADSL 12 Mega Download*", individuati dalla stessa Fastweb S.p.A. come i profili tecnici più diffusi presso la propria clientela. A tali fini, veniva richiesto alla Società di fornire: *a)* il dettaglio del numero di contratti di accesso ad internet sottoscritti, alla data del 31 ottobre 2010, in ciascuna delle regioni italiane, declinati per singolo profilo tecnico (ADSL 6-8-12-16-20, Fibra 10-20) e la percentuale di modalità di erogazione dell'offerta (Bitstream o ULL) sull'installato regionale; *b)* i profili di test oggetto di *provisioning* delle sonde di misura di cui alla delibera n. 244/08/CSP, in materia di qualità e dei servizi internet da postazione fissa, per le sedi regionali di prossimo allestimento da parte della Fondazione Ugo Bordoni.

Con nota del 19 luglio 2011, registrata al protocollo dell'Autorità con n. 36994, la società Fastweb S.p.A. provvedeva a fornire un riscontro alla suddetta nota del 30 giugno 2011, omettendo però, nella sostanza, di comunicare le informazioni e i dati richiesti. In particolare, con riferimento alla richiesta di cui al punto *sub a)*, la Società si limitava ad inviare il dettaglio dei contratti di accesso ad internet "sottoscritti" dall'ottobre del 2009 all'ottobre dell'anno successivo, e non la totalità delle linee complessivamente attive alla data del 31 ottobre 2010, come invece richiesto dall'Autorità. Per quanto riguarda poi la richiesta concernente la percentuale delle linee realizzate, in Bitstream o ULL, la Società non forniva alcun elemento, ritenendo i dati richiesti dall'Autorità "*non (...) pertinenti o funzionali ai fini della implementazione di quanto previsto dalla delibera n. 244/08/CONS*" dal momento che essa effettuava i test soltanto sulle linee attestata sulla propria rete in ULL. Al riguardo, si evidenzia che la scelta delle linee di test per la rilevazione dei "valori statistici", ai sensi di quanto disposto nella delibera n. 244/08/CSP, deve essere coerente con la diffusione delle linee utilizzate presso la clientela e, dunque, rilevanti, al fine di consentire a questa Autorità verificare detto elemento, sono tutte le modalità di erogazione del servizio, anche quelle che prevedono l'utilizzo di risorse di rete di altri operatori.

Relativamente alla richiesta di cui al punto *sub b)*, concernente i profili di test oggetto di *provisioning* con riferimento alle quattordici sedi regionali allora in fase di

allestimento, la Società non forniva i dati richiesti affermando la impossibilità di individuarli sino al momento della determinazione delle sedi di *housing*. Al riguardo, si rileva che la Società è tenuta, ai sensi della delibera n. 244/08/CONS, a misurare i due profili tecnici più venduti nella singola regione al 31 ottobre di ogni anno, indipendentemente dalla determinazione delle sedi di *housing*.

RITENUTO, pertanto, di confermare la violazione da parte della società Fastweb S.p.A. dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 per non avere provveduto a fornire i dati e le informazioni richiesti dall'Autorità con la nota del 30 giugno 2011 e, per l'effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, da determinarsi tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) ed un massimo di euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00);

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'inottemperanza alla richiesta di informazioni da parte della società Fastweb S.p.A. ha compromesso l'attività di vigilanza e di verifica che l'Autorità svolge sul puntuale rispetto della normativa di settore ed, in particolare, della delibera 244/08/CSP, con possibile ricadute in prospettiva di tutela degli utenti;

- relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va rilevato che la Società non ha fornito, neanche a seguito dell'avvio del presente procedimento sanzionatorio, i dati e le informazioni richiesti;

- riguardo alla personalità dell'agente, la società Fastweb S.p.A. è dotata di una organizzazione interna tale da garantire la tempestiva comunicazione delle informazioni richieste;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società Fastweb S.p.A. sia tale da poter senza dubbio sostenere la sanzione prevista per la violazione contestata;

RITENUTO, alla luce delle summenzionate considerazioni, di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al doppio del minimo edittale, equivalente ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), per una somma complessiva di euro 30.000,00 (trentamila/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società Fastweb S.p.A., con sede in Milano, Via Caracciolo 51, 2015, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

## **DIFFIDA**

la società Fastweb S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

## **INGIUNGE**

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 134/12/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 134/12/CONS".

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 15 marzo 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATOR**  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola